

Congedi parentali fino a 14 anni dei figli solo per i dipendenti

Mauro Pizzin

L'aumento dell'arco temporale di fruizione dei congedi parentali dai 12 ai 14 anni di età dei figli previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 199/2025 (Bilancio 2026) riguarda solo i lavoratori dipendenti. Lo ha sottolineato l'Inps nel messaggio 251/2026, pubblicato ieri, in cui ha fatto il punto sulle novità introdotte per questi congedi facoltativi dal 1° gennaio scorso.

Si ricorda che i congedi con indennità previsti dagli articoli 32, 34 e 36 del Dlgs 151/2001 sono utilizzabili da entrambi i genitori. Più specificamente, la madre può usufruire di massimo sei mesi di congedo entro i primi 14 anni del figlio, mentre il padre ha diritto a un massimo sei mesi elevabili a sette per un totale complessivo massimo di 10 mesi (11 se il padre si astiene per almeno tre mesi).

Il congedo può essere fruito entro i primi 14 anni di vita del figlio dalla fine del periodo di congedo di maternità obbligatorio per la lavoratrice dipendente e dalla data di nascita del bambino per il lavoratore dipendente padre. In caso di adozione o di affidamento/collocamento il congedo spetta, invece, entro i 14 anni di età dall'ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della sua maggiore età.

Come detto, la disposizione contenuta nella nuova legge di Bilancio riguarda solo i genitori dipendenti, mentre nulla cambia per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata e per i genitori lavoratori autonomi. Più precisamente:

per i primi il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato ai primi 12 anni di vita del figlio nel caso di evento nascita e a 12 anni dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione:

per i secondi il limite temporale di fruizione del congedo parentale resta fissato al primo anno di vita del figlio o a un anno dall'ingresso in famiglia in caso di azione o di affidamento/collocamento.

A livello operativo nel messaggio l'Istituto ha comunicato che lo scorso 8 gennaio è stata aggiornata sul suo internet la procedura "Domande di maternità e paternità", che va utilizzata dai genitori lavoratori dipendenti per la presentazione telematica della domanda.

Nel caso in cui tra la data di entrata in vigore della legge di Bilancio e quella di aggiornamento non sia stato possibile presentare la domanda di indennità prevista per il congedo, l'Inps ha fatto infine sapere che si potrà provvedere successivamente presentandola per i periodi pregressi che siano stati fruiti tra il 1° e l'8 gennaio. Le strutture territoriali dovranno quindi considerare per la definizione di queste domande

l'oggettiva impossibilità di presentazione preventiva delle stesse da parte degli interessati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA